

SENATO DELLA REPUBBLICA
IX LEGISLATURA

(N. 476-A)

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE PETRILLI)

Comunicata alla Presidenza il 3 luglio 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Assegnazione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio
di entrate supplementari al bilancio operativo per il 1981

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro del Tesoro

e col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 476 prevede un'assegnazione alla CECA di entrate supplementari al bilancio operativo del 1981, che si è dimostrato insufficiente al fabbisogno finanziario della siderurgia comunitaria.

Il disegno di legge propone un onere suppletivo di 8.400 milioni di lire. Tale onere fu calcolato in base a un valore del tasso di conversione lira-ECU pari a lire 1.314,83. Nel tempo decorso tale tasso di conversione è passato a lire 1.384,14: pertanto l'onere globale ammonta a lire 8.830.863.000.

Si chiede pertanto l'approvazione del disegno di legge, con le seguenti modifiche, proposte dalla Commissione:

a) nel primo comma, la cifra: « 8.400 milioni », va sostituita con la seguente: « 8.830.863.000 »;

b) dopo il primo, va inserito il seguente comma aggiuntivo:

« All'eventuale maggior onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede — in considerazione della natura dell'onere stesso — mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro ».

PETRILLI, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

a) sul disegno di legge

(Estensore COLELLA)

18 aprile 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a condizione

della modifica in 9 miliardi dell'onere valutato per l'anno finanziario in corso, tenuto conto delle variazioni intervenute nel frattempo in ordine al tasso di conversione lira-ECU.

b) su emendamenti

(Estensore FERRARI-AGGRADI)

6 giugno 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sull'emendamento a firma del senatore Petrilli, a condizione tuttavia che l'articolo 2 venga così riformulato:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, valutato in lire 8.830.863.000, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato "Ministero

del tesoro - somma occorrente per l'esecuzione dei Regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma".

All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede — in considerazione della natura dell'onere stesso — mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

È autorizzato il versamento di 6.386.588 unità di conto europee quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione della decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 7 dicembre 1981, con la quale è stato deciso di assegnare a detta Comunità un'entrata supplementare per l'anno 1981.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, valutato in lire 8.400 milioni, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato « Ministero del tesoro - somma occorrente per l'esecuzione dei regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, valutato in lire 8.830.863.000, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità del conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato « Ministero del tesoro - somma occorrente per l'esecuzione dei Regolamenti e delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma ».

All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede — in considerazione della natura dell'onere stesso — mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Identico.